

# CAMERA DEI DEPUTATI

N° 1108

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCI, FRACCHIA, BOTTARI ANGELA MARIA, CANTELMÌ,  
GRANATI CARUSO MARIA TERESA, MANNUZZU, MARTO-  
RELLI, ONORATO, RIZZO, VIOLANTE**

*Presentata il 6 dicembre 1979*

Norme sulla elezione dei consigli degli ordini forensi

ONOREVOLI COLLEGHI! — I consigli degli ordini forensi vengono fino ad oggi eletti in base alle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n° 382, dettate in generale per gli ordini professionali e destese agli ordini forensi dell'articolo 18 del decreto medesimo. Tali elezioni, in particolare, avvengono con il sistema della maggioranza assoluta dei voti espressi per mezzo di schede contenenti un numero di candidati eguale a quello dei componenti da eleggere e con il successivo sistema del ballottaggio fra coloro che al primo scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti ma non la maggioranza assoluta.

La normativa richiamata appare del tutto anacronistica e comunque contraria alla progressiva estensione dei criteri della proporzionalità e della rappresentatività ad ogni organismo democratico ove si ponga il problema della designazione dei suoi strumenti di amministrazione e di governo. Essa ha di fatto consentito a gruppi an-

che relativamente modesti ma omogenei della categoria di egemonizzare il governo degli ordini forensi precludendo ad ogni minoranza, per quanto qualificata, di dare ad esso il proprio contributo.

Nella VI legislatura, come è noto, in sede di riforma della Cassa Previdenza avvocati e procuratori venne affermato dal Parlamento il principio della più larga partecipazione di ogni componente del mondo forense all'elezione dei delegati preposti all'amministrazione dell'attività assicurativa e previdenziale della categoria, in quella occasione venne segnalata l'opportunità di coerentemente estendere i medesimi principi all'elezione dei consigli degli ordini forensi, modificando i superati criteri vigenti.

Sulla via di quella indicazione si muove la presente proposta che, sotto questo specifico profilo, intende anticipare quella più generale complessa nuova disciplina dell'ordinamento forense che dovrà dal Parlamento essere affrontata, onde il va-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lore che alla loro iniziativa i proponenti intendono assegnare è quello di uno stralcio della necessaria, organica riforma della professione forense, relativamente ad un punto qualificante quale è quello di un adeguamento ai principi generali della democrazia costituzionale dei criteri di elezione degli organi di autogoverno di una categoria di cittadini quella degli avvocati, che costituisce una fondamentale componente del mondo degli operatori del diritto.

Va sottolineato che la presente proposta raccoglie d'altra parte richieste e sollecitazioni che sono di recente scaturite da convegni e dibattiti e che essa può efficacemente contribuire al superamento di una visione separata e corporativa del mondo forense, superamento cui deve aprirsi, per essere del tutto positivo, il ruolo stesso dell'avvocato nella società contemporanea.

Nel concreto la scelta adottata tiene conto dei risultati, largamente positivi della pratica, ottenuti con l'introduzione del sistema proporzionale nell'elezione dei delegati alla Cassa di Previdenza forense, avvenuta con la legge 22 luglio 1975, n. 319; tale legge costituisce infatti l'esplicito punto di riferimento per il nuovo sistema elettivo dei consigli dell'ordine.

Con l'articolo 1 si introduce nella elezione dei consigli degli ordini composti da più di 100 iscritti lo stesso criterio proporzionale adottato per l'elezione dei delegati alla cassa di previdenza fo-

rense, con l'unica variante della possibilità di esprimere fino a tre preferenze nell'ambito della lista votata, onde consentire che la designazione dell'eletto corrisponda anche ad una scelta personale da parte dell'elettore e non sia destinata a seguire meccanicamente l'ordine di collocazione dei candidati nella lista. Le votazioni inoltre sono fissate per una durata massima di tre giorni consecutivi, che è sembrata più che sufficiente per consentire l'espressione del voto agli avvocati e procuratori che fanno parte di una stessa assemblea e risiedono nella stessa circoscrizione.

L'articolo 2 riguarda i consigli dell'ordine forense che abbiano iscritti in numero non superiore a 100, per i quali è sembrato opportuno conservare il sistema di elezione maggioritario, ritenendosi quello delle liste contrapposte eccessivamente macchinoso. Tuttavia è stata introdotta la variante, rispetto al sistema esistente, di un voto limitato ai due terzi dei consiglieri da eleggere, con lo scopo di garantire comunque la presenza delle minoranze.

Con l'articolo 3 l'elezione dei consigli viene fissata nel mese di aprile di ogni biennio e sono dettate le norme per la uniforme scadenza anche dei consigli eventualmente eletti in periodi diversi.

L'articolo 4 stabilisce norme di carattere transitorio, tese all'entrata in vigore contemporanea per tutti i consigli dell'ordine della nuova normativa, una volta che essa sia stata approvata.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

I consigli dell'ordine forense i cui albi comprendono più di 100 iscritti vengono eletti dagli iscritti all'albo con suffragio diretto e segreto sulla base di liste concorrenti comprendenti un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, con facoltà di esprimere non più di tre preferenze.

Le liste concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Per le modalità di presentazione delle liste e lo svolgimento delle elezioni si applicano, per quanto possibile, le norme di cui al decreto ministeriale 27 aprile 1976 per la esecuzione della legge 22 luglio 1975, n. 319. Il periodo massimo di votazione è fissato in tre giorni consecutivi.

## ART. 2.

I consigli dell'ordine forense i cui albi comprendono non più di 100 iscritti vengono eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo con suffragio diretto e segreto a maggioranza assoluta di voti per mezzo di schede da riempire nelle quali gli elettori non possono indicare un numero superiore ai due terzi di quello dei consiglieri da eleggere. I nomi indicati in eccedenza si hanno per non votati.

## ART. 3.

I consigli sono eletti nel mese di aprile, durano in carica due anni e scadono il 31 marzo che precede il compimento del

biennio. Nella stessa data scadono i consigli che per qualsiasi ragione siano stati eletti durante il biennio.

**ART. 4.**

I consigli in carica all'entrata in vigore della presente legge e quelli scaduti per decorso del biennio continuano le loro funzioni fino alle elezioni che devono avere luogo per tutti gli ordini forensi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**ART. 5.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.